

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Genova, (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi n.5 - CAP 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (di seguito denominato anche “IZSPLV”), P. IVA 05160100011, con sede legale in Torino, via Bologna n.148 - CAP 10154, pec: izsto@legalmail.it agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale f.f. Dott. Angelo Ferrari nato a Torino il 27/07/1954

qui di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente anche “le Parti”

PREMESSO CHE

a) l'Università degli Studi di Genova, ai sensi dello Statuto in vigore dal 04.07.2017, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno;

b) ai sensi dell'art. 12, comma 10, del su citato Statuto, il Rettore sot-

toscrive atti, convenzioni e contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture ovvero attribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri regolamenti;

c) l'IZSPLV è ente sanitario di diritto pubblico, costituisce struttura di eccellenza per l'intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;

d) rientrano tra i compiti istituzionali dell'IZSPLV, tra l'altro, l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e di enti pubblici o privati;

e) l'art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

f) le Parti concordano di avviare una collaborazione scientifica e di ricerca che sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e che risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

accordo.

ART. 2 - OGGETTO

1. Le Parti s'impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l'attivazione di altre iniziative di interesse comune.

2. A tal scopo, le Parti s'impegnano fin d'ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.

ART. 3 - CONVENZIONI ATTUATIVE

1. La collaborazione tra Università e IZSPLV è finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti e potrà essere attuata anche tramite la stipula di successive convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento composto da n. 4 componenti designati

dall'Università e da n. 4 componenti designati da IZSPLV al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

2. Per l'Università i componenti del Comitato di coordinamento sono:

– Prof. Mauro MARIOTTI, Direttore del Dipartimento di Scienze della terra, dell'ambiente e della vita, Ordinario di Botanica ambientale e applicata

– Prof.ssa Maria Luisa CRISTINA, Associato di Igiene generale e applicata

– Prof. Sebastiano SALVIDIO, Associato di Zoologia

– Prof.ssa Mirca ZOTTI, Associato di Botanica ambientale e applicata

3. Per l'IZSPLV i componenti del Comitato di coordinamento sono:

– Dott. Angelo FERRARI, Direttore f.f.

– Dott. Carlo ERCOLINI, Dirigente Veterinario - Resp. S.C. f.f.

– Dott.ssa Elisabette RAZZUOLI, Dirigente Veterinario

– Dott.ssa Daniela MELONI, Dirigente Veterinario

ART. 5 - DURATA

1. Il presente Accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente

una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

ART. 6 – ONERI ECONOMICI

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nelle singole convenzioni attuative di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell'IZSPLV sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. L'IZSPLV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 8 – SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro dell'IZSPLV assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso l'IZSPLV.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'IZSPLV ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere

formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

ART. 9 – RECESSO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

ART. 10 - CESSIONE DELL'ACCORDO

1. È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, previa delibera dell'Organo competente.

ART. 11 - DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO

1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

2. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.

3. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle convenzioni attuative di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

ART. 13 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'IZSPLV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte,

partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Art. 14 - INCOMPATIBILITA'

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 15 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI

1. Il presente Accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno es-

sere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

1. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a IZSPLV il rimborso della quota di spettanza.

3. Il presente atto si compone di n. 11 pagine ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile in materia, in quanto compatibili.

ART. 19 – NEGOZIAZIONE

1. Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della Legge n. 241/90.

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Angelo Ferrari

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Magnifico Rettore

Prof. Federico Delfino